

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 1° febbraio 2021 — ultra air / EUIPO — Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international)**(Causa T-67/21)**

(2021/C 88/59)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti**

Ricorrente: ultra air GmbH (Hilden, Germania) (rappresentante: C. König, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Donaldson Filtration Deutschland GmbH (Haan, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea denominativo «ultrafilter international» — Marchio dell'Unione europea n. 1 121 839

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 novembre 2020 nel procedimento R 271/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e la Donaldson Filtration Deutschland GmbH, ove quest'ultima intervenisse nel presente procedimento, alle spese del presente procedimento nonché del procedimento di ricorso dinanzi all'EUIPO.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 67 in combinato disposto con l'articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ordinanza del Tribunale del 22 gennaio 2021 — Entreprise commune ECSEL/Personal Health Institute International**(Causa T-64/19) ⁽¹⁾**

(2021/C 88/60)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 112 del 25.3.2019.
